I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2855/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1985

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità (1), in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre adottare le disposizioni di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 678/85 e (CEE) n. 679/85 che mirano ad istituire dal 1° gennaio 1988 un documento amministrativo unico negli scambi intracomunitari delle merci comunitarie ; che tale riforma rientra nel quadro di un'azione di rafforzamento del mercato interno delle Comunità ; che è opportuno dunque prendere le misure necessarie per raggiungere progressivamente tale traguardo ;

considerando che la semplificazione delle formalità negli scambi in questione a profitto degli operatori economici deve avere come contropartita l'istituzione di una mutua assistenza molto efficace tra le autorità competenti degli stati membri ; che le regole in materia creano, in quanto strumento di lotta contro la frode, le condizioni che permettano in uno stadio ulteriore di andare più lontano nella realizzazione del mercato interno ;

considerando che occorre prevedere delle particolari misure di semplificazione che consentano, quando certe condizioni volute dagli operatori economici sono soddisfatte, di semplificare le formalità, in particolare quando gli interessati hanno un'attività economica che comporta la compilazione di numerose dichiarazioni ; che è opportuno di tenere ugualmente conto dell'evoluzione di tecniche che permettano di sostituire la firma manoscritta con altre tecniche d'identificazione, basate in particolare sull'informatica, le quali presenteranno le stesse garanzie ;

considerando che occorre precisare le caratteristiche tecniche che i formulari di documento unico devono soddisfare ;

considerando che è necessario mettere a punto delle istruzioni sul modo d'uso del documento unico al fine di permettere una sua utilizzazione uniforme ; che tali istruzioni devono essere completate segnatamente sia per mezzo di codici comunitari corrispondenti alle varie caselle del formulario, sia mediante gli elementi che dipendono dai dati a uso facoltativo per gli stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 678/85, in appresso denominato « regolamento di base », e del regolamento (CEE) n. 679/85.

(1) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.

TITOLO I

Disposizioni di procedura

Articolo 2

Quando agli articoli 5, 7, 8 e 10 del regolamento di base si parla di « ufficio doganale », la nozione comprende anche qualsiasi altro luogo designato a questo fine dal servizio doganale, in particolare nel quadro di accordi tra quest'ultimo e l'interessato.

Articolo 3

Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del documento o della dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, gli interessati possono avvalersi, a tal fine e per quanto necessario, di esemplari supplementari o di fotocopie del predetto documento o della predetta dichiarazione.

Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati dall'interessato, presentati all'amministrazione delle dogane competente e da questa vistati, alla stregua del documento unico. Essi sono accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo dei documenti originali, sempreché la loro qualità e leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalle predette autorità.

Articolo 4

1. Quando per l'espletamento delle formalità di spedizione, di transito comunitario e/o a destinazione venga utilizzato un blocchetto di documento unico, ciascun interveniente s'impegna unicamente sui dati relativi al regime da egli chiesto in veste di dichiarante, di obbligato principale o di rappresentante di uno di questi ultimi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 l'interessato, quando intervenga sulla base di un documento unico rilasciato in una fase anteriore dell'operazione di scambio considerata, è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime chiesto, e, se del caso, a completarli.

Nei casi previsti al primo comma l'interessato, ove constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento, deve provvedere ad informare immediatamente l'amministrazione delle dogane. In questo caso l'interessato deve fare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento di base si applicano anche quando un documento presentato a sostegno della dichiarazione risulti incompleto ai fini del regime chiesto senza tuttavia pregiudicarne l'applicabilità o l'autenticità.

Articolo 6

1. I servizi doganali non autorizzano l'annullamento di una dichiarazione di spedizione se non quando il dichiarante o il suo rappresentante :

a) restituisca alle autorità competenti gli esemplari del documento di spedizione e tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati in seguito all'accettazione della dichiarazione ;

b) qualora ne ricorrano i presupposti, fornisca alle autorità competenti la prova che gli importi concessi in base alla dichiarazione di spedizione siano stati rimborsati dall'interessato, o siano state prese le misure necessarie da parte dei servizi interessati affinché essi non vengano pagati.

2. L'annullamento di una dichiarazione di immissione in consumo o di vincolo ad altro regime nel paese di destinazione è autorizzato quando

— le merci siano state dichiarate erroneamente per il regime richiesto ;

— oppure, a seguito di circostanze particolari, non sia più giustificato sottomettere le merci a tale regime.

3. Qualora nei casi menzionati all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base una nuova dichiarazione sia depositata, la data da prendere in considerazione per l'applicazione delle misure riguardanti il regime per il quale le merci sono state dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione iniziale.

Articolo 7

1. Ove nulla osti, l'amministrazione delle dogane autorizza la spedizione o la messa a disposizione delle merci non appena abbia ultimato la verifica della dichiarazione e dei documenti a questa allegati ed eventualmente non appena abbia ultimato l'esame delle merci. Quando questa decida di non procedere a tale verifica o a tale esame, concede l'autorizzazione succitata subito dopo aver preso questa decisione.

2. Il paragrafo 1 non osta alla possibilità, per gli stati membri, di subordinare la concessione dell'autorizzazione a spedire o a disporre delle merci al pagamento o al versamento della cauzione delle tasse eventualmente esigibili o, quando tale possibilità esiste, al loro riporto nelle scritture contabili dell'interessato.

Articolo 8

1. Quando l'autorizzazione a spedire o a disporre delle merci, oggetto, rispettivamente, di una dichiarazione di spedizione, d'immissione in consumo o di vincolo ad altro regime a destinazione, non abbia potuto essere concessa per motivi imputabili al dichiarante o al suo rappresentante segnatamente quando non siano stati presentati entro i termini richiesti dall'amministrazione delle dogane i documenti alla cui presentazione è subordinata l'assegnazione delle merci in questione al regime chiesto, la dichiarazione in causa è ritenuta priva d'effetto e il servizio doganale procede al suo annullamento.

2. L'annullamento della dichiarazione nelle condizioni di cui al paragrafo 1 non osta all'applicazione delle disposizioni in vigore in caso d'infrazione commessa dall'interessato.

TITOLO II

Mutua assistenza

Articolo 9

Le autorità competenti degli stati membri procedono alla reciproca informazione delle constatazioni, documenti, rapporti, processi verbali e informazioni relativi agli scambi intracomunitari quando risulti che le constatazioni effettuate possono incidere sulla regolarità delle formalità espletate presso le autorità da informare.

TITOLO III

Misure di semplificazione particolari

Articolo 10

Fatte salve le procedure semplificate conformi all'articolo 14 del regolamento di base, gli stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione, alla produzione dell'esemplare n. 1 del documento unico destinato alle autorità competenti del predetto stato membro di spedizione.

Articolo 11

Quando in uno stato membro,

— merci semplicemente immesse in libera pratica siano
  — assegnate ad un regime di deposito prima di essere spedite in un altro stato membro, o
  — subito inoltrate, in regime di transito, verso un altro stato membro,
— o merci comunitarie provenienti da un altro stato membro siano
  — soltanto assegnate ad un regime di deposito prima di essere spedite in un altro stato membro, o
  — subito inoltrate, in regime di transito, verso un altro stato membro,

le autorità competenti possono autorizzare l'espletamento delle formalità relative all'uscita da detto deposito e alla spedizione delle merci mediante la presentazione della sola dichiarazione di transito, eventualmente completata dagli esemplari del documento unico che possono essere utilizzati per l'espletamento delle formalità a destinazione.

Articolo 12

Quando per l'espletamento delle formalità ci si avvalga di sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico di identificazione, comportante, se del caso, l'utilizzazione di codici ed avente le medesime conseguenze giuridiche della firma manoscritta.

Tale agevolazione è concessa solo qualora risultino soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.

Articolo 13

Il beneficio delle procedure semplificate di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, può essere accordato agli operatori interessati che ne facciano richiesta, quando la loro attività economica consueta renda necessaria la frequente compilazione di dichiarazioni alla spedizione o a destinazione e quando gli stessi presentino tutte le garanzie ritenute necessarie dalle autorità competenti, segnatamente in materia di tenuta delle scritture contabili che permettono di controllare le operazioni effettuate.

L'autorizzazione ad avvalersi delle procedure di cui al primo comma può essere limitata a determinate merci per ciascun beneficiario. Essa è revocabile dalle autorità competenti.

Articolo 14

Nel caso di imprese situate in stati membri diversi aventi fra loro continui e rilevanti scambi, le autorità competenti degli stati membri interessati possono predisporre, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi presentino tutte le garanzie ritenute necessarie da dette autorità, accordi bilaterali che permettono la semplificazione sia delle formalità alla spedizione sia delle formalità a destinazione, grazie alla messa a punto di procedure semplificate proprie agli scambi in oggetto.

Le procedure di cui al primo comma possono prevedere, in particolare, nella misura in cui l'organizzazione amministrativa degli stati membri interessati lo consenta :

— l'utilizzazione di documenti commerciali in cui, se del caso, le merci siano semplicemente indicate con codici o riferimenti commerciali e che siano accettati dalle autorità competenti degli stati membri parti all'accordo succitato,

— la possibilità di avvalersi, totalmente o parzialmente, di mezzi informatici atti a collegare direttamente lo speditore alle autorità competenti dello stato membro di spedizione, a quelle dello stato membro di destinazione e al destinatario, escludendo l'utilizzazione di qualsiasi supporto carta, eccetto quello eventualmente necessario ai fini del transito.

TITOLO IV

Disposizioni relative ai formulari

Articolo 15

1. I formulari COM e COM/c sono stampati su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 g al m². L'opacità di questa carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, le caselle nn. 1 (per quanto riguarda l'ultimo riguardo di destra), 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 12a 14, 14a, 15, 16, 18, 21, 23, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46 e 47 hanno lo sfondo verde. I caratteri dei formulari sono stampati in verde.

2. Gli esempari nei quali i dati figuranti nei formulari di cui agli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 679/85 devono risultare a ricalco sono indicati nell'allegato I.

Gli esemplari nei quali i dati figuranti nei formulari di cui agli allegati II e IV del regolamento (CEE) n. 679/85 devono figurare a ricalco sono indicati nell'allegato II.

3. Il formato dei formulari COM e COM/c è di 210 × 297 mm, laddove è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

4. Gli stati membri possono esigere che i formulari COM e COM/c rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione.

Articolo 16

Le modalità di utilizzazione dei formulari COM e COM/c, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 679/85, figurano nell'allegato III. Ciascuno stato membro completerà tali modalità per quanto necessario.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 17

Ciascuno stato membro informa la Commissione delle misure adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica queste informazioni agli altri stati membri.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO I

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI COM E COM/c DI CUI AGLI ALLEGATI I E III DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 679/85 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO RISULTARE A RICALCO A PARTIRE DALL'ESEMPLARE ORIGINALE

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
1	riquadro di sinistra	25	1 — 3
	1 — 7	26	1 — 3
	riquadro centrale	27	1 — 3
	1 — 3	28	1 — 3
	riquadro di destra	29	1, 2, 3, 5, 6 e 7
	1 — 7	30	1 — 7
2	1 — 7	31	1 — 7
3	1 — 7	32	riquadro di sinistra
4	1 — 4		1 — 7
5	1 — 3		riquadro di destra
6	1 — 7		1 — 3
7	1 — 7	33a	1 — 3
8	1 — 3	33b	1 — 3
9	1 — 4	34	1 — 7
10	1 — 3	35	1 — 3
11	1 — 3	36	1 — 7
12	1 — 7	37	1 — 3
12a	1 — 4	38	1 — 4
12b	1 — 4	39	1 — 4
13	1, 2, 3, 5, 6 e 7		riquadro codice
14	1 — 7		indicazioni speciali
14a	1 — 4		1 — 7
14b	5 — 7	40	1 — 3
15	1 — 4	41	1 — 3
16	1 — 4	42	1 — 3
17	1, 2, 3, 5, 6 e 7	43	1 e 5
18	1 — 4	44	1 — 7
19	1 — 3	45	1 — 7
20	1 — 3	46	1, 4 e 5
21	1 — 4	47	1, 4 e 5
22	1 — 3	48	1
23	1 — 4	49	4
24	1 — 3	50	4

ALLEGATO II

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI COM E COM/c DI CUI AGLI ALLEGATI II E IV DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 679/85 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO RISULTARE A RICALCO A PARTIRE DALL'ESEMPLARE ORIGINALE

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
1	1 — 4 ad eccezione del riquadro centrale 1 — 3	24	1 — 3
		25	1 — 3
		26	1 — 3
		27	1 — 3
2	1 — 4	28	1 — 3
3	1 — 4	29	1 — 3
4	1 — 4	30	1 — 4
5	1 — 3	31	1 — 4
6	1 — 4	32	1 — 4
7	1 — 4	33a	1 — 3
8	1 — 3	33b	1 — 3
9	1 — 4	34	1 — 4
10	1 — 3	35	1 — 3
11	1 — 4	36	1 — 4
12	1 — 4	37	1 — 3
12a	1 — 4	38	1 — 4
12b	1 — 4	39	1 — 4
13	1 — 3	40	1 — 3
14	1 — 4	41	1 — 3
14a	1 — 4	42	1 — 3
14b	1 — 4	43	1
15	1 — 4	44	1 — 4
16	1 — 4	45	1 — 4
17	1 — 3	46	1 e 4
18	1 — 4	47	1 e 4
19	1 — 3	48	1
20	1 — 3	49	4
21	1 — 4	50	4
22	1 — 3		
23	1 — 4		

ALLEGATO III

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI FORMULARI COM E COM/c

TITOLO I

Osservazioni generali

A. Presentazione generale

Il formulario COM e i formulari complementari COM/c devono essere impiegati negli scambi tra due paesi della Comunità, per la spedizione, il transito (salvo semplificazioni previste in materia di transito comunitario concernenti i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e per oleodotti), nonché per l'immissione in consumo di merci comunitarie (merci originarie della Comunità che vi sono state immesse in libera pratica) o anche per l'assoggettamento di dette merci a qualsiasi altro regime nello stato membro di destinazione.

Numerose possibilità d'uso sono offerte agli utenti ; esse possono essere raggruppate in due categorie :

— il ricorso completo al sistema oppure

— il ricorso frazionato.

1. *L'impiego completo*

Trattasi dei casi in cui, al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione, l'interessato ricorre al formulario che comprende gli esemplari occorrenti per le formalità di spedizione, di transito comunitario interno nonché per quelle da espletare nello stato membro di destinazione.

Il formulario usato a tale scopo è costituito da 7 esemplari :

— l'esemplare n. 1, che sarà custodito dalle autorità dello stato membro di spedizione (formalità di spedizione e di transito comunitario),

— l'esemplare n. 2, che servirà per le statistiche dello stato membro di spedizione,

— l'esemplare n. 3, che ritorna allo speditore dopo essere stato vistato dai servizi doganali,

— l'esemplare n. 4, ovvero l'esemplare da rinviare per il regime di transito comunitario,

— l'esemplare n. 5, che sarà custodito dalle autorità dello stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione),

— l'esemplare n. 6, da usare per le statistiche dello stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione),

— l'esemplare n. 7, che ritorna al destinatatario dopo essere stato vistato dai servizi doganali.

Il formulario in questione è pertanto costituito da un fascicolo di sette esemplari, di cui i primi tre si riferiscono alle formalità da espletare nello stato membro di spedizione e gli ultimi quattro concernono le formalità da espletare nello stato membro di destinazione.

Ogni gruppo di 7 esemplari è concepito in modo che, allorché le caselle devono contenere una informazione identica nei due stati membri interessati, tale informazione viene apportata direttamente dallo speditore o dall'obbligato principale nell'esemplare n. 1 e, grazie al trattamento chimico della carta, risulta su tutti gli esemplari. Quando invece, per vari motivi (tutela del segreto commerciale, contenuto dell'informazione diverso secondo che si tratti dello stato membro di spedizione o di quello di destinazione, ecc.) un'informazione non deve essere trasmessa da uno stato membro all'altro, il predetto metodo a ricalco limita la copia agli esemplari dello stato membro di spedizione.

Qualora occorra usare la stessa casella con contenuto differente nello stato membro di spedizione, si dovrà allora ricorrere alla carta carbone per riprendere i dati complementari in questione sugli esemplari da 5 a 7.

Tuttavia, e soprattutto qualora si ricorra ad un sistema computerizzato per il trattamento delle dichiarazioni, è possibile anziché ricorrere al succitato fascicolo di 7 esemplari, utilizzare due fascicoli da 4 esemplari di cui i tre primi esemplari possono avere una doppia destinazione : 1/5, 2/6, 3/7 e 4/4. Il primo fascicolo corrisponderebbe nel contenuto ai medesimi esemplari da 1 a 4, mentre il secondo fascicolo, corrispondente ai formulari da 5 a 7, contiene un ultimo foglio che non deve essere presentato ai servizi doganali.

Ogni fascicolo di 4 esemplari così presentato è concepito in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino trascritte grazie al trattamento chimico della carta.

2. *L'impiego frazionato*

Trattasi dei casi in cui, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 678/85 l'interessato non voglia usare un fascicolo completo quale quello descritto al precedente paragrafo 1. Egli può allora ricorrere in ogni fase (spedizione, transito o destinazione) dell'operazione di scambio di merci comunitarie tra due stati membri, agli esemplari di dichiarazione occorrenti all'espletamento delle formalità relative a tal unico scopo. Egli può inoltre aggiungere a questi formulari, qualora lo desideri, quelli necessari all'espletamento delle formalità relative alla fase o alle fasi successive dell'operazione.

Il ricorso all'uso frazionato consente pertanto varie combinazioni d'impiego, i numeri degli esemplari da utilizzare corrispondono a quelli già usati nel precedente paragrafo 1.

A titolo di esempio, le combinazioni seguenti sono possibili :

— sola spedizione : esemplari nn. 1, 2 e 3 ;

— spedizione + transito : esemplari nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ;

— spedizione + destinazione : esemplari nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 ;

— solo transito comunitario : esemplari nn. 1, 4, 5 e 6 ;

— transito comunitario + destinazione : esemplari nn. 1, 4, 5, 6 e 7 ;

— sola destinazione : esemplari nn. 5, 6 e 7.

Oltre ai casi presentati, esistono circostanze in cui è rilevante giustificare a destinazione il carattere comunitario delle merci in questione senza che si sia fatto ricorso al transito comunitario. In casi del genere, si dovrà ricorrere a tal fine all'esemplare n. 5 succitato, o separatamente, o congiuntamente ad uno dei fascicoli precedentemente descritti.

Gli operatori economici che lo desiderino possono anche far stampare direttamente i tipi di fascicoli di formulari che corrispondono alla scelta da loro eventualmente effettuata in materia di frazionamento, sempreché il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

B. Informazioni richieste

I formulari in questione contengono tutti i dati che i diversi stati membri possono richiedere. Alcune caselle devono essere obbligatoriamente riempite, mentre altre lo saranno soltanto qualora richiesto dallo stato membro in cui le formalità sono espletate in merito. Occorre pertanto riferirsi alla parte delle presenti istruzioni relativa all'uso delle varie caselle.

Comunque, l'elenco completo delle caselle eventualmente occorrenti in ogni fase di un'operazione di scambio comunitario è rispettivamente il seguente :

— formalità di spedizione : caselle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 48 ;

— formalità di transito comunitario interno : caselle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49 e 50 (caselle con fondo verde) ;

— formalità a destinazione : caselle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 48.

C. Modalità di uso del formulario

— Ogni qualvolta si ricorra ad un fascicolo di formulari comportanti almeno un esemplare utilizzabile in uno stato membro diverso da quello in cui esso è stato inizialmente redatto, occorre compilare i formulari con la macchina da scrivere o mediante procedimento meccanografico. Essi non possono recare alcuna raschiatura, concellatura, aggiunta o interlinea. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate, ed aggiungendovi eventualmente quelle desiderate. Qualsiasi modifica in tal modo effettuata deve essere approvata dalla persona che l'ha apportata ed espressamente convalidata dalle autorità competenti le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

  Qualora tutti gli esemplari facenti parte del fascicolo siano destinati ad essere usati nel medesimo stato membro, essi possono essere anche compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello, scritte con l'inchiostro a condizione che tale facoltà sia prevista in questo stato membro. Lo stesso vale per le informazioni che potrebbero essere usate per gli esemplari nel regime del transito comunitario.

— Possono essere riempite, se dal caso, unicamente le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre, indicate con una lettera maiuscola sono riservate ad uso amministrativo.

— Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l'ufficio di spedizione e/o di partenza devono recare la firma originale degli interessati.

La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutto quanto riguarda l'operazione di transito comunitario quale risultante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), e descritta al precedente paragrafo B.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l'ufficio di destinazione devono recare la firma originale dell'interessato.

Si ricorda che, per quanto attiene alle formalità di spedizione e a destinazione, la firma dell'interessato equivale ad un impegno, in conformità delle disposizioni vigenti negli stati membri, relativamente :

— all'esattezza degli elementi figuranti nella dichiarazione e di pertinenza della formalità che lo riguardano,
— all'autenticità dei documenti allegati, e
— all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti all'assegnazione delle merci in questione al regime considerato.

Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che esso deve dichiarare e i dati figuranti già, se del caso, sui formulari da utilizzare, devono essere immediatamente comunicati da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione a partire da nuovi formulari.

— Ad eccezione del titolo III, qualora una casella non venga usata, essa deve restare priva di indicazione o segni.

TITOLO II

Informazioni concernenti le varie caselle

1. Formalità da espletare nello stato membro di spedizione

1. *Dichiarazione* : indicare successivamente la sigla « COM », il tipo di dichiarazione conformemente al codice comunitario da adottare, nonché la sigla « T2 » in caso di utilizzazione del regime del transito comunitario o « T2L » quando, in caso di non utilizzazione del regime del transito comunitario, si deve giustificare il carattere comunitario delle merci.

(Esempio : | COM | 1 | T 2 |).

Per quanto concerne il tipo di dichiarazione, il dato è facoltativo per gli stati membri.

2. *Formulari* : indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (indistintamente COM e COM/c) (per esempio, qualora si presentino un formulario COM e due formulari COM/c, indicare sul formulario COM : 1/3, sul primo formulario COM/c : 2/3 e sull'ultimo formulario COM/c : 3/3).

Qualora, in luogo di un fascicolo di 7 esemplari vengano utilizzati due fascicoli di 4 esemplari, questi ultimi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.

3. *Distinte di carico* : indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale quali autorizzati dall'autorità competente.

4. *Numero di riferimento unico* : trattandosi del riferimento assegnato dallo speditore all'invio di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.

5. *Speditore* : indicare il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo. Per quanto riguarda il numero d'identificazione, l'informazione potrà essere completata dagli stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri). In caso di trasporti consolidati (« groupages »), gli stati membri possono prevedere che la menzione « Vari » sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l'elenco degli speditori. Per quanto riguarda il transito comunitario, casella facoltativa per gli stati membri.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

6. *Totale degli articoli* : indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari COM e COM/c (o distinte di carico o elenchi di indole commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle « designazione delle merci » da riempire.

7. *Totale dei colli* : indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi. (Tale casella dovrà essere utilizzata solo quando sarà applicato un sistema di appuramento delle operazioni di transito comunitario mediante processo informatizzato).

8. *Identificazione del deposito* : casella facoltativa per gli stati membri.

9. *Destinatario* : indicare il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo della o delle persone a cui le merci debbono essere consegnate. Casella facoltativa per gli stati membri per quanto riguarda le formalità alla spedizione, ma obbligatoria ai fini del transito comunitario. In questo stadio non è obbligatoria l'indicazione del numero d'identificazione.

10. *Responsabile finanziario* : casella facoltativa per gli stati membri (persona responsabile del rimpatrio delle valute relative all'operazione considerata).

11. *Dichiarante o rappresentante dello speditore* : indicare all'occorrenza il nome e la ragione sociale nonché l'indirizzo completo dell'interessato conformemente alle norme in vigore. In caso d'identità tra il dichiarante e lo speditore, menzionare « speditore ». Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

12. *Paese di spedizione* : indicare il nome dello stato membro dal quale sono spedite le merci, o la Svizzera o l'Austria in caso di rispedizione da uno di tali paesi. Nella casella 12a, indicare il codice di tale stato membro o di tale paese, conformemente al codice comunitario da adottare.

    La casella 12b è facoltativa per gli stati membri (indicazione della regione da cui sono spedite le merci).

13. *Paese d'origine* : gli stati membri possono prevedere che questo dato sia fornito, senza però che sia un obbligo per gli operatori economici. Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione « varie ».

14. *Paese di destinazione* : indicare il nome dello stato membro interessato. Nella casella 14a, indicare il codice corrispondente a tale stato membro, conformemente al codice comunitario da adottare. In questa fase degli scambi, la casella 14b deve restare vuota.

15. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto* : casella facoltativa per gli stati membri per quanto riguarda le formalità di spedizione, obbligatoria, però, qualora si applichi il regime di transito comunitario.

    Tuttavia, tale casella può essere usata soltanto qualora sia previsto un cambiamento del mezzo di trasporto attivo, per esempio cambiamento della motrice, trasbordo combinato (per esempio camion su ferry boat) al passaggio della frontiera dello stato membro di spedizione (negli altri casi, usare direttamente la casella n. 18). Indicare l'identità del mezzo di trasporto, il numero o i numeri d'immatricolazione del mezzo o dei mezzi di trasporto sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della presentazione all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di sepdizione o di transito oppure il nome, nonché la nazionalità di tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente al codice comunitario da adottare. (Per esempio, qualora la motrice ed il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice). Per quanto riguarda la nazionalità, dato facoltativo per gli stati membri.

16. *Contenitori (c)* : fornire le informazioni occorrenti conosciute al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione o di transito conformemente al codice comunitario da adottare.

17. *Condizioni di consegna* : casella facoltativa per gli stati membri (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

    Negli stati membri interessati, ricorrere ai codici e alla ripartizione comunitaria da adottare.

18. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo* : indicare la natura del mezzo di trasporto seguito dall'identità, precisando ad esempio il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto attivo da impiegare (cioè il mezzo di propulsione) utilizzato al momento del passaggio della frontiera dello stato membro di spedizione oppure il nome, poi la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo come conosciuto al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione o di transito, conformemente al codice comunitario da adottare.

    In caso di trasporto combinato ove vi sono diversi mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la propulsione dell'insieme (per esempio : se camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave ; se motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice).

    In caso d'invii tramite posta, trasporto ferroviario o oleodotto non indicare nulla circa la nazionalità.

19. *Moneta di fatturazione ed importo totale della fattura* : casella facoltativa per gli stati membri (informazioni successive concernenti la moneta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice comunitario da adottare, nonché l'importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).

20. *Tasso di conversione* : casella facoltativa per gli stati membri (tasso di conversione in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello stato membro di cui trattasi).

21. *Modo di trasporto* : indicare conformemente al codice comunitario da adottare, la natura del modo di trasporto che corrisponde al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono presupposte lascino il territorio dello stato membro di spedizione.

22. *Modo di trasporto interno* : casella facoltativa per gli stati membri (indicazione, conformemente al codice comunitario da adottare, della natura del modo di trasporto impiegato all'interno dello stato membro interessato).

23. *Luogo di carico/di scarico* : indicare il luogo di carico delle merci come è conosciuto al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione o di transito, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse devono passare la frontiera dello stato membro di spedizione.

24. *Formalità finanziarie* : casella facoltativa per gli stati membri (trasferimento di valute relativo all'operazione in questione).

25. *Modalità finanziarie* : casella facoltativa per gli stati membri (trasferimento di valute relativo all'operazione in questione).

26. *Ufficio d'entrata/d'uscita* : casella facoltativa per gli stati membri (indicazione dell'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio dello stato membro interessato).

27. *Localizzazione delle merci* : casella facoltativa per gli stati membri (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).

28. *Riferimenti bancari* : casella facoltativa per gli stati membri (trasferimento di valute riguardante l'operazione in questione).

29. *Natura della transazione* : casella facoltativa per gli stati membri (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

    Negli stati membri interessati, ricorrere ai codici ed alla ripartizione comunitaria da adottare.

30. *Marchi, numeri, quantità e natura dei colli — Designazione delle merci — Numero del contenitore* : indicare marchi, numeri, quantità e natura dei colli oppure, nel caso particolare di merci non imballate, indicare il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione « alla rinfusa », secondo il caso, nonché, in entrambi i casi, i riferimenti necessari all'identificazione di dette merci. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse, espressa in termini sufficientemente precisi che ne permettano la loro identificazione e classificazione. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (accise, . . .). In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicate anche le marche d'identificazione dei medesimi.

    Se nella casella 13 (Paese d'origine) l'interessato ha indicato « vari », gli stati membri possono prevedere che sia menzionato, senza tuttavia che si tratti di un obbligo per gli operatori economici, il nome del paese d'origine delle merci di cui trattasi.

31. *Numero dell'articolo* : indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totlae degli articoli dichiarati nei formulari COM e COM/c usati secondo quanto precisato alla casella n. 6.

32. *Codice delle merci* : indicare il numero di codice corrispondente all'articolo in oggetto. Per quanto concerne il transito comunitario, questo dato deve essere indicato soltanto quando la regolamentazione comunitaria lo prevede.

33. *Codice del paese d'origine* : gli stati membri possono prevedere, senza tuttavia che si tratti di un obbligo per gli operatori economici, che la casella 33a sia riempita (indicazione del codice corrispondente al paese menzionato nella casella 13, conformemente al codice comunitario da adottare. Qualora nella casella 13 venga apportata la menzione « vari », indicare il codice corrispondente al paese d'origine dell'articolo in questione) ; la casella 33b è facoltativa per gli stati membri (indicazione della regione di produzione delle merci in questione).

34. *Massa lorda* : indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 30 corrispondente. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i materiali di trasporto, segnatamente i contenitori.

35. *Regime* : indicare il regime per il quale le merci sono dichiarate alla spedizione, conformemente al codice comunitario da adottare.

36. *Massa netta* : indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci corrispondenti alla casella 30. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi. Per quanto riguarda il transito comunitario, questo dato deve essere indicato soltanto quando la regolamentazione comunitaria lo prevede.

37. *Unità supplementari* : da riempire all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclautra delle merci).

38. *Dichiarazione sommaria / documento precedente* : casella facoltativa per gli stati membri (riferimenti di documenti riguardanti il regime amministrativo precedente la spedizione in un altro stato membro).

39. *Menzioni speciali — Documenti presentati* : indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nello stato membro di spedizione quanto i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione, ivi compresi, se del caso, esemplari di controllo T5. Nel riquadro « codice menzioni speciali » indicare, se del caso, il numero di codice da adottare corrispondente alle menzioni speciali che possono essere richieste nell'ambito dell'applicazione del regime di transito comunitario. (Tale riquadro dovrà essere utilizzato solo quando entrerà in applicazione un sistema di appuramento delle operazioni di transito comunitario con procedura informatizzata.)

40. *Valore statistico* : indicare l'importo, espresso nella moneta dello stato membro di spedizione, del valore statistico, conformemente alle norme comunitarie in vigore.

41. *Calcolo delle imposizioni* : Gli stati membri possono esigere l'indicazione del tipo e della base imponibile, dell'aliquota della tassa applicabile e del modo di pagamento scelto ed altresì, a titolo indicativo, l'ammontare dell'imposizione considerata ed il totale delle imposizioni che si riferiscono all'articolato in questione. I seguenti dati devono eventualmente risultare su ogni riga, ricorrendo, se del caso, al codice comunitario da adottare :

— tipo d'imposizione (importo compensativo monetario, ...),

— base imponibile,

— aliquota della tassa applicabile,

— importo dovuto dell'imposizione in questione,

— modo di pagamento prescelto (MP).

42. *Autorizzazione di dilazione di pagamento* : casella facoltativa per gli stati membri (riferimenti all'autorizzazione in oggetto ; per dilazione di pagamento si intende qui tanto il sistema di dilazione di pagamento fiscale quanto quello di credito concesso per il pagamento delle tasse).

43. *Luogo e data, firma e nome e cognome dell'obbligato principale oppure del suo rappresentante autorizzato* : fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il suo cognome e nome e la sua qualità.

44. *Uffici di passaggio previsti (e paesi)* : indicare l'ufficio di entrata previsto in ogni paese (stato membro, Austria o Svizzera) di cui si prevede di attraversare il territorio e, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello della Comunità, dell'Austria o della Svizzera, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà la Comunità, l'Austria o la Svizzera. Usare a tale scopo il codice comunitario da adottare. Si rammenta che gli uffici di passaggio figurano nell'elenco degli « uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario ».

45. *Ufficio di destinazione* : indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario. Si rammenta che gli uffici di destinazione figurano nell'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.

46. *Obbligato principale e rappresentante autorizzato* : indicare il cognome ed il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'obbligato principale nonché il numero di identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Se del caso, indicare il cognome ed il nome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato, che firma per l'obbligato principale.

47. *Garanzia* : indicare, conformemente al codice comunitario da adottare, il tipo di garanzia utilizzata per l'operazione considerata, indi, ove sia necessario, il numero del certificato di garanzia o della garanzia corrispondente e l'ufficio di garanzia.

    Qualora la garanzia globale oppure la garanzia isolata non siano valide per tutti gli stati membri, nonché per l'Austria e la Svizzera, oppure qualora l'obbligato principale escluda determinati stati membri dall'applicazione, aggiungasi nella parte « non valida per ... » lo stato membro o gli stati membri o il paese o i paesi interessati conformemente al codice comunitario da adottare.

48. *Luogo e data, firma e nome e cognome del dichiarante o del suo rappresentante* : fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di spedizione.

    Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma e al cognome e nome, la sua qualità.

II. Formalità durante il percorso

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di spedizione e/o di partenza, e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione, può accadere che si renda necessario apportare alcune menzioni sugli esemplari del documento unico che accompagnano le merci stesse. Tali menzioni riguardano le operazioni di trasporto e devono essere apportate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano direttamente caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Queste menzioni possono essere apportate a mano, in modo leggibile ; in tal caso, i formulari devono essere completati ad inchiostro ed in lettere a stampatello. Tuttavia, le menzioni codificate (vedi casella 49) possono essere apportate, al più tardi, nel momento dell'arrivo a destinazione.

Tali menzioni, che figurano soltanto sull'esemplare n. 4, si riferiscono ai casi seguenti :

— Trasbordi : riempire la casella n. 49

Casella 49 (dati concernenti il trasbordo) :

Le tre prime righe di tale casella devono essere riempite dal trasportatore allorché, nell'operazione in questione, le merci in causa siano trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Ricorrere a tal fine al codice comunitario da adottare.

Si ricorda che in caso di trasbordo, il trasportatore deve contattare le autorità competenti, particolarmente qualora risulti necessario apporre nuovi sigilli, ciò anche per fare annotare il documento di transito comunitario.

Qualora il servizio delle dogane abbia autorizzato il trasbordo fuori della sua sorveglianza, il trasportatore deve annotare lui stesso in conseguenza il documento di transito comunitario ed informare, ai fini del visto, l'ufficio doganale seguente al quale le merci debbono essere presentate.

— Altri incidenti di percorso : riempire la casella n. 50

Casella 50 (altri incidenti durante il trasporto) :

La casella deve essere completata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario.

III. Formalità da espletare nello stato membro di destinazione

1. *Dichiarazione* : indicare successivamente la sigla « COM » e il tipo di dichiarazione, conformemente al codice comunitario da adottare. Per quanto riguarda il tipo di dichiarazione, tale dato è facoltativo per gli stati membri.

2. *Formulari* : indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (indistintamente COM e COM/c) (per esempio, qualora si presentino un formulario COM e due formulari COM/c, indicare sul formulario COM : 1/3, sul primo formulario COM/c : 2/3 e sull'ultimo formulario COM/c : 3/3).

3. *Distinte di carico* : indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale quali autorizzati dall'autorità competente.

4. *Numero di riferimento unico* : indicazione facoltativa per gli utenti, che riguarda il riferimento assegnato sul piano commerciale alla spedizione di cui trattasi.

5. *Speditore* : casella facoltativa per gli stati membri (indicare il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo dello speditore o del venditore delle merci).

6. *Totale degli articoli* : indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interesato in tutti i formulari COM e COM/c (o distinte di carico ed elenchi di natura commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle « designazione delle merci » da riempire.

8. *Identificazione del deposito* : casella facoltativa per gli stati membri.

9. *Destinatario* : indicare il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo. In caso di scomposizione del collettame, gli stati membri possono prevedere che la menzione « vari » sia indicata in questa casella : l'elenco dei destinatari deve essere allegato alla dichiarazione. Per quanto riguarda il numero d'identificazione, tale dato deve essere apposto dagli stati membri (numero attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

10. *Responsabile finanziario* : casella facoltativa per gli stati membri (persona responsabile del trasferimento delle valute relativo all'operazione considerata).

11. *Dichiarante o rappresentante del destinatario* : indicare all'occorrenza il nome e la ragione sociale nonché l'indirizzo completo dell'interessato conformemente alle norme in vigore. In caso di identità tra il dichiarante e lo speditore menzionare « destinatario ». Per quanto riguarda il numero d'identificazione, l'informazione potrà essere completata dagli stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

12. *Paese di spedizione* : indicare il nome dello stato membro dal quale le merci sono spedite, o la Svizzera o l'Austria in caso di rispedizione da uno di tali paesi. Nella casella 12a, indicare il codice riferentesi allo stato membro o a detto paese, conformemente al codice comunitario da adottare.

    La casella 12b non deve essere riempita.

13. *Paese d'origine* : dato facoltativo per gli stati membri (esigibile nei limiti consentiti dal diritto comunitario). Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione « vari ».

14. *Paese di destinazione* : indicare il nome dello stato membro interessato. Nella casella 14a, indicare il codice corrispondente a tale stato membro, conformemente al codice comunitario da adottare.

    La casella 14b è facoltativa per gli stati membri (informazione relativa alla regione di destinazione delle merci).

15. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto* : casella facoltativa per gli stati membri. La presente casella comunque può essere usata soltanto qualora sia avvenuto un cambiamento del mezzo di trasporto attivo, per esempio cambiamento della motrice, o un trasbordo o un trasporto combinato (per esempio camion su ferry boat) al passaggio della frontiera dello stato membro di destinazione (negli altri casi, usare direttamente la casella n. 18). Indicare il tipo (camion, nave, aereo, . . .), il numero o numeri d'immatricolazione del mezzo o dei mezzi di trasporto sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale ove sono espletate le formalità a destinazione oppure il nome, nonché la nazionalità di

tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente al codice comunitario da adottare. (Per esempio, qualora la motrice ed il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice). Per quanto riguarda la nazionalità, il dato è facoltativo per gli stati membri.

16. *Contenitori (c)* : fornire le informazioni occorrenti conformemente al codice comunitario da adottare.

17. *Condizioni di consegna* : casella facoltativa per gli stati membri (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

    Negli stati membri interessati, ricorrere ai codici e alla ripartizione comunitaria da adottare.

18. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo* : indicare il tipo (camion, nave, aereo, ...) seguito dalla natura, indi l'identità, per esempio indicando il numero o i numeri d'immatricolazione del mezzo o dei mezzi di trasporto attivo impiegati al momento del passaggio della frontiera dello stato membro di destinazione oppure il nome, poi la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo, conformemente al codice comunitario da adottare.

    In caso di trasporto combinato ove vi siano diversi mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la propulsione dell'insieme (per esempio : se camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave ; se motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice).

    In caso d'invii tramite posta, trasporto ferroviario o oleodotto, non indicare nulla circa la nazionalità.

19. *Moneta di fatturazione ed importo totale della fattura* : casella facoltativa per gli stati membri (informazioni successive concernenti la moneta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice comunitario da adottare, nonché l'importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate.

20. *Tasso di conversione* : casella facoltativa per gli stati membri (tasso di conversione in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello stato membro di cui trattasi).

21. *Modo di trasporto* : indicare, conformemente al codice comunitario da adottare, la natura del modo di trasporto che corrisponde al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate sul territorio dello stato membro di destinazione.

22. *Modo di trasporto interno* : casella facoltativa per gli stati membri (indicazione, conformemente al codice comunitario da adottare, della natura e del modo di trasporto impiegato all'interno dello stato membro interessato).

23. *Luogo di carico/di scarico* : indicare il luogo di scarico delle merci, eventualmente sotto forma di codice ove ciò sia previsto, dal mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse hanno attraversato la frontiera dello stato membro di destinazione.

24. *Formalità finanziarie* : casella facoltativa per gli stati membri (trasferimenti di valute relativo all'operazione in questione).

25. *Modalità finanziarie* : casella facoltativa per gli stati membri (trasferimento di valute relativo all'operazione in questione).

26. *Ufficio d'entrata/d'uscita* : casella facoltativa per gli stati membri (indicazione dell'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio dello stato membro interessato).

27. *Localizzazione delle merci* : casella facoltativa per gli stati membri (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).

28. *Riferimenti bancari* : casella facoltativa per gli stati membri (trasferimento delle valute riguardante l'operazione in questione).

29. *Natura della transazione* : casella facoltativa per gli stati membri (dati da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

    Negli stati membri interessati, ricorrere ai codici ed alla ripartizione comunitaria da adottare.

30. *Marchi, numeri, quantità e natura dei colli — Designazione delle merci — Numero del contenitore* : indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, oppure, nel caso particolare di merci non imballate, indicare il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione « alla rinfusa », secondo il caso, nonché, in ambo i casi, i riferimenti necessari all'identificazione di dette merci. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse, espressa in termini sufficientemente precisi che ne permettano l'identificazione e la classificazione immediata e sicura. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (IVA, accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicate anche le marche di identificazione del medesimo.

Se nella casella 13 (paese d'origine), l'interessato ha indicato « vari », menzionare qui, qualora lo stato membro interessato lo richieda, il nome del paese d'origine delle merci in questione.

31. *Numero dell'articolo* : indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari COM e COM/c usati secondo quanto precisato alla casella n. 6.

32. *Codice delle merci* : indicare il numero di codice corrispondente all'articolo in oggetto. Nel riquadro a destra gli stati membri possono prevedere un'indicazione relativa alle accise.

33. *Codice del paese d'origine* : dato facoltativo per gli stati membri (indicazione nella casella 33a del codice corrispondente al paese menzionato nella casella 13, conformemente al codice comunitario da adottare. Qualora nella casella 13 la menzione « vari » sia stata apportata, indicazione del codice corrispondente al paese di origine dell'articolo corrispondente. La casella 33b non deve essere riempita.)

34. *Massa lorda* : dato facoltativo per gli stati membri (indicare la massa lorda delle merci corrispondenti alla casella 30, espressa in chilogrammi. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto, segnatamente i contenitoi).

35. *Regime* : indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci a destinazione, conformemente al codice comunitario da adottare.

36. *Massa netta* : indicare la massa netta delle merci corrispondenti alla casella 30, espressa in chilogrammi. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

37. *Unità supplementari* : da riempire all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).

38. *Dichiarazione sommaria/documento precedente* : casella facoltativa per gli stati membri (riferimenti alla dichiarazione sommaria eventualmente usata nello stato membro di destinazione o dei documenti riguardanti l'eventuale regime amministrativo precedente).

39. *Menzioni speciali — Documenti presentati* : indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nello stato membro di destinazione quanto i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione, ivi compresi, se del caso, gli esemplari di controllo T5. Il riquadro « codice menzioni speciali » non deve essere riempito.

40. *Valore statistico* : indicare l'importo, espresso nella moneta dello stato membro di destinazione, del valore statistico conformemente alle norme comunitarie in vigore.

41. *Calcolo delle imposizioni* : casella obbligatoria per quanto riguarda il tipo e la base imponibile così come il modo di pagamento scelto. Gli stati membri possono ugualmente esigere l'indicazione dell'aliquota della tassa applicabile, così come a titolo puramente indicativo, l'importo dovuto come è stato calcolato dall'interessato. I seguenti dati devono eventualmente risultare su ogni rigo, ricorrendo, se del caso, al codice comunitario da adottare :

— tipo d'imposizione (importo compensativo monetario, . . .),

— base imponibile,

— aliquota della tassa applicabile,

— importo dovuto dell'imposizione in questione,

— modo di pagamento prescelto (MP).

42. *Autorizzazione del riporto di pagamento* : casella facoltativa per gli stati membri (riferimenti dell'autorizzazione in oggetto ; per dilazione di pagamento si intende qui tanto il sistema di dilazione di pagamento fiscale quanto quello di credito concesso per il pagamento delle tasse).

48. *Luogo e data, firma e cognome del dichiarante o del suo rappresentante* : fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata seguita dal suo cognome deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di destinazione.

Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma e al suo cognome l'indicazione della propria qualità.

TITOLO III

Note relative ai formulari complementari COM/c

A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione comprenda numerosi articoli (vedi casella n. 6). Esso devono essere presentati congiuntamente ad un formulario COM.

B. Le note di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari COM/c.

Tuttavia :

— la parte sinistra della casella n. 1 deve recare la sigla COM/c. Inoltre, in caso di utilizzazione del regime del transito comunitario, conviene menzionare la sigla T 2 bis nella parte destra di questa casella ;

— per i formulari COM/c, la casella n. 5/9 è facoltativa per gli stati membri e deve recare soltanto il nome e l'eventuale numero di identificazione della persona interessata ;

— la parte « ricapitolazione » della casella n. 41 riguarda la ricapitolazione finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari COM e COM/c utilizzati. Essa deve dunque essere compilata soltanto nell'ultimo dei formulari COM/c allegati ad un documento COM, per mettere in evidenza il totale generale (TG) delle imposizioni dovute.

C. In caso di ricorso ai formulari complementari COM/c, le caselle « designazione delle merci » non utilizzate devono essere annullate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore impiego.